

Oggetto: regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

secondo il regolamento REACH, **I.C.E.L. S.C.p.A.** è qualificato come "utente a valle", in particolare come "produttore di articoli" e "fornitore di articoli" (vedi art. 3.4 e 3.33), dove secondo il regolamento stesso, potrebbe essere definito articolo ogni prodotto, componente o semi-trattato.

Vi informiamo che:

1. I prodotti forniti da **I.C.E.L. S.C.p.A.** sono oggetti complessi costituiti da un insieme di componenti diversi che rientrano nella definizione di articoli (art.3.3). Tali articoli non rilasciano alcuna sostanza in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;
2. **I.C.E.L. S.C.p.A.** non è qualificato come "produttore" o "importatore" di sostanze, come definite negli articoli 3.9 e 3.11 del Regolamento REACH; quindi non è obbligato a registrare le sostanze utilizzate nei suoi processi produttivi;
3. **I.C.E.L. S.C.p.A.** mantiene attive le azioni necessarie che consentono all'azienda di garantire continuamente la conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento REACH, in particolare:
 - la gestione dei canali di comunicazione della filiera con gli obiettivi di:
 - aggiornamento delle informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione del regolamento REACH;
 - assicurarsi che l'uso specifico dei cavi sia integrato nel dossier di registrazione e eventualmente nello scenario d'esposizione (se previsto);
 - trovare fornitori alternativi con lo scopo di garantire la continuità dell'offerta;
 - la ricerca e lo sviluppo di processi di sostanze alternative, qualora il regolamento limiti o bandisca l'uso di alcune sostanze dal mercato, al fine di garantire ai clienti **I.C.E.L. S.C.p.A.** continuità, qualità e prestazioni dei prodotti forniti;
 - la valutazione delle sostanze utilizzate nei prodotti forniti, al fine di identificarle e comunicare, secondo quanto previsto dall'art. 33 del regolamento REACH, qualsiasi presenza di sostanze classificate come SVHC (sostanze estremamente problematiche) e incluse nell'allegato XIV o nell'elenco delle sostanze candidate e successive modifiche, se si superano i limiti di concentrazione dello 0,1% in peso/peso per articolo che fa parte del prodotto.
4. **I.C.E.L. S.C.p.A.** è a conoscenza degli obblighi di notifica al [Database SCIP](#) – Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) introdotti, a partire dal 5 gennaio 2021, dalla Direttiva 2018/851/UE per gli articoli contenenti sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso/peso e si impegna a fornire, il numero di notifica SCIP laddove previsto.

Sulla base della guida EuropaCable e a seguito di relative verifiche possiamo confermare che per tutti i cavi prodotti da **I.C.E.L. S.C.p.a.** non è necessaria alcuna registrazione presso il database SCIP perché i suddetti prodotti non contengono, al loro interno, sostanze SVHC con peso pari o superiore allo 0,1% in peso/peso.

Link alla guida EuropaCable.

<https://europacable.eu/>

Per ulteriori informazioni sull'attività di **I.C.E.L. S.C.p.A.** in merito al regolamento "REACH", potete contattare il servizio Ricerca & Sviluppo - Tel. +39 0545 913111 – mirco.lacchini@icelscpa.it

Lugo, 14/06/2023



Icel®
conduttori di energie
Direttore R & S
Mirco Lacchini
P.IVA 00432110393
Dir. R&S